

Nota a: Cassazione civile , 13 giugno 2014, n.13517, sez. I

Titolo: **La Cassazione insiste: sindaci responsabili (anche) senza specifiche violazioni del dovere di vigilanza.**

Fonte: Giurisprudenza Commerciale, fasc.5, 2015, pag. 935

Autori: **Riccardo Russo**

Classificazione: [SOCIETÀ DI CAPITALI - Collegio sindacale](#) - - **responsabilità:** [in genere](#)

**GIURISPRUDENZA
COMMERCIALE**

Sommario

Sommario: 1. Il Caso. — 2. Interferenze Tra Azione Di Responsabilità E Dichiarazione Di Fallimento: Cenni. — 3. Limiti E Contenuto Dei Doveri Del Collegio Sindacale: Una Sintesi. — 4. Questioni In Tema Di Responsabilità «Concorrente» Dei Sindaci.

1. *Il caso.* — La fattispecie da cui ha tratto origine la sentenza pubblicata rivela tratti comuni alla maggior parte delle cause di **responsabilità** nei confronti dei **sindaci** di società di capitali: l'azione è stata promossa dal Fallimento; all'organo di controllo si è contestata l'omessa vigilanza sulla condotta degli **amministratori**, da cui è derivato il depauperamento dell'attivo sociale; la Curatela ha quindi domandato la condanna dei **sindaci** al risarcimento del danno patito dalla società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal sindaco F.: l'apparato motivazionale della decisione appare sintetico, e ciò si comprende alla luce dell'esito conforme dei due precedenti gradi di giudizio, nell'ambito dei quali lo stesso era stato ritenuto responsabile.

La sentenza appare rilevante per una duplice ragione: da un lato, essa puntualizza il contenuto del controllo sindacale; dall'altro, consente di verificare l'attualità di alcune soluzioni, in tema di **responsabilità** dei **sindaci**, maturate nel periodo *ante-riforma*. A tale ultimo proposito, infatti, va osservato che la Suprema Corte ha applicato *ratione temporis* la disciplina previgente.

Nel caso in esame, ai **sindaci** si è imputato di non aver correttamente vigilato sull'esecuzione di bonifici emessi dagli **amministratori**, a fronte di operazioni fittizie, da cui la s.p.a. avrebbe tratto nocumento; rispetto a tale prospettazione, il sindaco F. ha articolato sei motivi di ricorso, tutti giudicati infondati, dei quali tre — e segnatamente i primi due ed il quinto — paiono particolarmente interessanti. Infatti, essi situano il proprio comune denominatore nella contestazione del nesso eziologico tra la condotta (omissiva) dei **sindaci** e la produzione del danno. Nel respingere i suddetti motivi, la Corte ha aderito all'orientamento, già noto in giurisprudenza ([1](#)), in base al quale l'individuazione di specifiche violazioni del dovere di vigilanza da parte dei **sindaci** può essere pretermessa; per questa via, perché sussista la **responsabilità** del collegio sindacale, sono «sufficienti» la mancata rilevazione di macroscopiche violazioni dei doveri degli **amministratori** e la sostanziale inerzia dinanzi ad atti di «dubbia» legittimità e regolarità.

Un cenno a sé merita la quarta censura: il ricorrente ha lamentato che la sentenza avrebbe quantificato il danno in via equitativa, pure in assenza dei relativi presupposti; la Cassazione ha rigettato il motivo, ritenendo «ininfluente» il richiamo operato dalla Corte d'Appello ai criteri equitativi, perché in concreto non utilizzati. In particolare, il Giudice di legittimità ha rilevato che l'entità del danno patito dalla società è risultata equivalente

alla somma delle operazioni compiute dagli **amministratori**, e considerate illecite.

Ancora in sede di quarto motivo, si è sostenuto che al tempo dei fatti di causa i poteri di intervento dei **sindaci** fossero «molto più contenuti» di quelli attuali; l'organo di controllo non avrebbe potuto — nemmeno se avesse voluto, verrebbe da aggiungere — riscontrare la mancanza di causa dei bonifici contestati. L'*iter* argomentativo proposto nella sentenza pare degno di nota: la Cassazione ha preferito spostare l'attenzione dal piano dei poteri a quello dei doveri dei **sindaci**, richiamando, seppure diffusamente, l'orientamento secondo cui, in virtù dell'art. 2403 c.c. p.v., essi avrebbero dovuto vigilare, in ogni caso, sul «contenuto della gestione» (2).

2. *Interferenze tra azione di responsabilità e dichiarazione di fallimento: cenni.* — In materia di azione di **responsabilità** esperita dal Fallimento, si sono consolidati (almeno) due principi: innanzitutto, all'azione è stata attribuita natura «unitaria» e «inscindibile», in quanto essa riunisce in sé le azioni della società e dei creditori, di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. (3). Di conseguenza, la Curatela può eventualmente cumulare i presupposti ed i regimi giuridici di entrambe, e perseguire così la reintegrazione del patrimonio sociale, considerato come garanzia unica dei creditori e dei soci (4).

Il secondo principio postula invece il carattere «derivativo» della legittimazione del Curatore: quest'ultimo subentra infatti ai soci e ai creditori nella titolarità dei rispettivi rimedi. L'azione coincide quindi con quella che preesisteva all'apertura della procedura concorsuale, con la logica conseguenza che essa non sarà assoggettata alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare (5).

Altre puntualizzazioni attengono poi a profili processuali: in particolare, il Curatore è tenuto ad allegare l'esistenza del danno, il suo ammontare ed il fatto che esso sia stato prodotto dal comportamento illecito del sindaco; incombe invece su quest'ultimo l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, dando la prova positiva dell'osservanza dei propri doveri (6).

Sul *quantum* del danno risarcibile, la giurisprudenza ha specificato che esso non coincide necessariamente con la differenza tra attivo e passivo, così come accertata in sede concorsuale (7). Anzi, il criterio imperniato su tale differenza può essere recuperato ai fini della liquidazione del danno in via equitativa, a condizione però che risulti accertata l'impossibilità per il Curatore di ricostruire i dati contabili con l'analiticità necessaria ad individuare gli effetti pregiudizievoli della condotta dei **sindaci**: in questo caso, spetterà però al Giudice di merito indicare le ragioni che non hanno consentito l'accertamento degli specifici danni imputabili ai **sindaci** stessi (8).

L'estrema incidenza della questione trova conferma dal fatto che essa è stata di recente esaminata dalle Sezioni Unite (9).

3. *Limiti e contenuto dei doveri del collegio sindacale: una sintesi.* — Rispetto ai limiti del controllo sindacale, giurisprudenza e dottrina nel tempo hanno proposto soluzioni spesso in contrasto tra loro; i nodi interpretativi in materia possono essere ridotti, con uno sforzo di sintesi, ad un solo quesito: se il controllo dei **sindaci** attenga al merito, alla legalità formale o, piuttosto, alla legittimità sostanziale dell'attività dell'organo gestorio. L'art. 2403 c.c. p.v., applicato dalla Cassazione, gravava i **sindaci** del dovere di «controllare l'amministrazione della società» e «vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo». La giurisprudenza di legittimità adottava un'interpretazione estensiva della norma, secondo cui i **sindaci** avrebbero dovuto sorvegliare non soltanto l'operato degli **amministratori**, ma anche l'intera attività sociale (10).

Un primo orientamento riteneva che al collegio sindacale spettasse un controllo non soltanto di legittimità, ma anche di merito (11): indici a sostegno di tale opinione erano per lo più ricavati dalla complessa articolazione delle attività demandate dalla legge ai **sindaci**. Essi risultavano quindi investiti di un controllo sulla regolarità contabile e sulla legalità sostanziale, da intendersi «nel senso più lato possibile» (12). Il merito risultava così non solo conoscibile da parte dei componenti dell'organo di controllo, bensì potenziale oggetto di rilievi nel caso in cui il vizio di merito si fosse esplicato in una violazione degli obblighi degli **amministratori** (13).

Invece, un altro indirizzo limitava il controllo dei **sindaci** alla legittimità formale dell'attività degli **amministratori**, e ciò principalmente per due motivi: le verifiche sul merito della gestione, da un lato, avrebbero leso il principio di separazione dei poteri tra gli organi della s.p.a., dall'altro, non sarebbero state coerenti con le intenzioni del legislatore storico (14). Parte della giurisprudenza, accedendo a tale opzione ermeneutica, circoscriveva l'oggetto della vigilanza sindacale alla «correttezza del procedimento decisionale» seguito dagli **amministratori** (15); il controllo sui criteri economici della gestione implicava pertanto la rilevazione da parte dei **sindaci** delle condotte commissive ed omissive degli **amministratori** in violazione dei propri doveri; in particolare, i primi avrebbero dovuto vigilare sul rispetto dei secondi sia degli obblighi specifici imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, sia del più generale obbligo di gestione nell'interesse sociale (16).

Il dibattito sulla natura del controllo sindacale ha tratto «nuova linfa» dall'attuale formulazione dell'art. 2403 c.c. (17), largamente debitrice nei confronti dell'art. 149 t.u.f.. Il legislatore, impegnato a livellare lo «scalino normativo» (18) tra società quotate e non quotate, si è misurato con un dato difficilmente controvertibile: la stessa nozione di controllo è notoriamente restia a farsi «decifrare» (19), perché tende ad identificarsi con

un'attività quantomeno «sfuggente» (20).

Superati i limiti della contrapposizione tra controllo sul merito e controllo formale (21), si è quindi affermato il concetto di «legittimità sostanziale»: ai **sindaci** è preclusa la valutazione sull'opportunità e la convenienza delle scelte gestionali, il cui apprezzamento è rimesso in via esclusiva agli **amministratori** (22); ciononostante, il collegio sindacale deve verificare la diligenza dell'organo gestorio nell'espletamento degli affari sociali (23). In altri termini, il controllo di legalità demandato ai **sindaci** si estende al contenuto sostanziale dell'attività sociale e degli **amministratori**, al fine di verificare che le scelte (pur sempre discrezionali) degli **amministratori** non esorbitino dai limiti della buona amministrazione (24). Il collegio sindacale si è tramutato quindi da organo eminentemente contabile ad organo incaricato della «verifica dell'efficacia e dell'efficienza, sia pure sotto un profilo di adeguatezza e non di successo economico, della struttura organizzativa e delle società e dell'impresa» (25). Per conseguenza, il controllo dei **sindaci** investe il merito della gestione, nei termini non di uno «scrutinio valutativo dell'efficienza delle singole opzioni amministrative», ma di una «valutazione complessiva di tendenziale efficienza» (26).

Ancora, è possibile domandarsi se l'inserzione del predicato «vigilare» nell'art. 2403 c.c. (e nell'art. 149 t.u.f.) abbia avuto un riflesso sul piano dei doveri sindacali. La dottrina generalmente riconosce che l'opzione lessicale del legislatore non è stata di «pura facciata» (27), pur proponendo soluzioni interpretative di segno diverso: seguendo un primo indirizzo, il termine «vigilanza» evocerebbe una «valutazione complessiva degli atti posti in essere nella prospettiva degli interessi sociali», perché dotata di significato «ontologicamente più ampio» del semplice «controllo» (28); si è sostenuto d'altra parte che il «controllo» implichi l'esercizio di strumenti di verifica «più pervasivi» e che l'attività di «vigilanza» si risolva invece in una «sorveglianza generale e, di regola, indiretta» (29). La giurisprudenza di legittimità, del resto, parrebbe orientata a ritenere che l'espressione «vigilanza» fondi nuove ipotesi di **responsabilità** dei **sindaci** e, nell'ambito delle società quotate, incida sul contenuto degli obblighi informativi tra organo di controllo e Consob (30).

Il dovere di vigilanza insiste altresì ex art. 2403 c.c. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, espressioni mutuare tutte dalle discipline aziendalistiche; l'innovazione innesta aspetti procedurali sul controllo sindacale: ai **sindaci** sarà quindi richiesto di verificare che gli **amministratori** predispongano procedimenti idonei a garantire che la scansione dell'attività sociale sia «adeguatamente» strutturata, al fine di garantire che il risultato gestionale corrisponda ad un parametro di amministrazione ritenuto «corretto» (31). Alla luce della riforma, dunque, i principi di corretta amministrazione sono stati elevati a clausola generale di comportamento degli **amministratori**; gli assetti organizzativi adeguati sono divenuti invece strumento di tracciabilità dei processi e criterio di valutazione degli **amministratori** stessi e dei **sindaci** (32).

4. *Questioni in tema di **responsabilità** «concorrente» dei **sindaci**.* — Come anticipato, nella sentenza pubblicata la Cassazione parrebbe aver ritenuto non indispensabile, ai fini della configurabilità della **responsabilità** dei **sindaci**, l'individuazione in capo agli stessi di specifici comportamenti in contrasto con i doveri di vigilanza.

L'insegnamento non è nuovo, in quanto già proposto sia dalla giurisprudenza di legittimità sia da quella di merito (33). Merita di essere sottolineato, tuttavia, che a poca distanza dalla pronuncia in rassegna, la Cassazione ha espresso un principio — almeno apparentemente — di segno diverso: la Suprema Corte ha preteso infatti, più rigorosamente, che la condotta dannosa dei **sindaci** debba essere sempre «specificamente» dedotta, in quanto non sarebbe «sufficiente» la mera invocazione della violazione del dovere di vigilanza (34).

Accostandosi al tema della **responsabilità** dell'organo di controllo, occorre sottolineare che l'elaborazione di un modello generale di comportamento dei **sindaci** e la concreta individuazione del grado di diligenza a cui essi sono tenuti rappresentano un obiettivo difficile, se non impossibile (35).

Il parametro della **responsabilità** dei **sindaci** è mutato a seguito della riforma del diritto societario (36): nel sistema previgente, essi dovevano adempiere i loro doveri «con la diligenza del mandatario»; oggi invece «con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico». Di conseguenza, la valutazione del livello di professionalità deve compiersi in relazione alle conoscenze possedute dal sindaco; alle dimensioni della società; alla sua organizzazione (37). Altri Autori ritengono inoltre che ai fini della **responsabilità** dei **sindaci** non si possa prescindere dalle conoscenze medie proprie della categoria professionale a cui essi appartengono (38).

Al netto del dato letterale, vi sono elementi di sostanziale continuità tra la disciplina previgente, così come veniva interpretata in via maggioritaria, e quella attuale (39): già nella vigenza del testo precedente dell'art. 2407 c.c., parte della giurisprudenza imponeva ai **sindaci** di controllare «con la diligenza qualificata» richiesta dalla loro professione (40).

Quanto al rimando alla figura del mandatario (41) esso valeva, secondo una prima ricostruzione, a limitare il dovere di controllo e vigilanza ex art. 2403 c.c. agli atti e fatti sociali rilevabili (e pertanto impedibili) attraverso un «normale» sforzo di attenzione (42); viceversa, un altro indirizzo ricomprendeva, in modo più gravoso, nei doveri dei **sindaci** quello di compiere «ogni atto necessario» all'assolvimento del proprio incarico,

risultando escluso che essi potessero eseguire soltanto le mansioni specificamente commissionate (43).

Nel caso dei **sindaci**, comunque, la figura civilistica del «buon padre di famiglia» riceveva una significativa messa a fuoco: essa risentiva infatti degli «scopi perseguiti dalla legge con l'istituzione dei controlli interni» (44); ai componenti del collegio sindacale era richiesto quindi di attenersi alla diligenza dell'avveduto uomo d'affari, controllore o revisore (45).

Muovendo dall'art. 2407 c.c., si distingue per tradizione tra **responsabilità** «esclusiva» (comma primo) e **responsabilità** «concorrente» (comma secondo) (46). L'opzione lessicale permette di apprezzare che in un caso i **sindaci** sono, essi soltanto, responsabili per violazione del dovere di verità e riservatezza; nell'altro, invece, rispondono in solido con l'organo amministrativo per non aver vigilato sui fatti e le omissioni di quest'ultimo.

Dato che nella fattispecie sottoposta alla decisione della Suprema Corte ricorre un'ipotesi di **responsabilità** «concorrente», converrà qui soffermarsi su quest'ultima. In primo luogo, si può evidenziare che l'espressione «concorso» pone in luce che la condotta dannosa è stata perpetrata dagli **amministratori** «grazie alla colpevole inadempienza della funzione sindacale» (47).

È bene tuttavia scongiurare un possibile equivoco: i **sindaci** non rispondono per un fatto altrui.

Essi non sono responsabili infatti per la condotta (omissiva o commissiva) degli **amministratori**, ma per un comportamento proprio, che si sostanzia nella violazione dei doveri di controllo e vigilanza a cui devono attenersi (48). Ne deriva pertanto che qualora il collegio sindacale abbia correttamente vigilato ed il danno si sia ugualmente prodotto a causa della condotta degli **amministratori**, i **sindaci** non saranno responsabili (49). Affinché sussista la loro **responsabilità**, è necessario accertare che il danno sia conseguenza «immediata e diretta» di specifici comportamenti antidoverosi a loro imputabili (50).

I componenti del collegio sindacale sono quindi solidalmente responsabili con gli **amministratori**: il grado delle rispettive colpe non ha incidenza nei rapporti esterni nei confronti dei terzi danneggiati, ma può rilevare esclusivamente sul piano interno, nell'eventuale azione di regresso (51). Due sono i presupposti di tale solidarietà: sulla violazione dei doveri di vigilanza, si deve infatti innestare la dimostrazione del nesso di causalità tra il nocumento arrecato alla società e la condotta imputata ai **sindaci** (52). La **responsabilità** degli **amministratori** è apparsa quindi condizione «necessaria, ma non sufficiente» per l'affermazione della **responsabilità** dei membri del collegio sindacale (53); in nessun caso, infatti, la **responsabilità** dei **sindaci** può essere degradata ad «automatica proiezione» di quella degli **amministratori** (54).

Doc. associati: » [Documenti con la stessa classificazione](#)
 » [Documenti stesso autore](#)
 » [Bibliografia Correlata](#)

← PRECEDENTE

20 di 77

SUCCESSIVO →

DeJure: periodico plurisettimanale - Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 46 del 18 febbraio 2016

Direttore Responsabile: Antonio Delfino

© Copyright 2018 - Tutti i diritti riservati - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - P.IVA 00829840156

Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut S.A.

[Cookie](#) | [Requisiti tecnici](#) | [Mappa del sito](#) | [Note legali](#) | [Informativa sulla privacy](#)



GIUFFRÈ EDITORE